

**Contratto di assicurazione Infortuni**

**Polizza Infortuni dei familiari degli psicologi associati Campi**

## Fascicolo Informativo

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa comprensiva del Glossario;
- Condizioni di assicurazione;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

**Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.**

## **NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE** **Contratto di Assicurazione contro gli Infortuni**

### **Polizza Infortuni dei familiari degli Psicologi associati Campi** **n. 77560012**

La presente nota informativa e' redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non e' soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto

---

#### **A. Informazioni sull' Impresa di Assicurazione**

---

##### **1. Informazioni Generali**

##### **Denominazione sociale e forma giuridica dell'Impresa assicuratrice**

Allianz S.p.A., società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE – Monaco (Germania)

##### **Sede legale**

Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).

##### **Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**

800.68.68.68 - [www.allianz.it](http://www.allianz.it) - [info@allianz.it](mailto:info@allianz.it)

##### **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**

L'impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00152 e all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018.

##### **2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società**

##### **Informazioni Patrimoniali**

.  
Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 3.675 milioni di euro.  
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro.  
La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 2.637 milioni di euro.  
L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 339,8% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.  
I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2014.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet [www.allianz.it](http://www.allianz.it).

---

#### **B. Informazioni sul Contratto**

---

##### **Rinnovo del contratto**

**Avvertenza:** ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in polizza apposita clausola derogatoria, il contratto, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima della scadenza si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Art. 1901 c.c., secondo comma  
Si rinvia per maggior dettaglio ai seguenti articoli della Condizioni Generali di assicurazione

**-Articolo 2.7 "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione "**

---

**3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni**

**Coperture assicurative**

Il contratto permette di assicurarsi contro i Rischi derivanti da **Infortuni occorsi nell'ambito professionale ed extraprofessionale dei familiari degli associati assicurati con la polizza collegata n. 63378178**

Si rinvia per la disciplina specifica agli Articoli delle **Norme relative all'assicurazione Infortuni** di seguito indicati:

**Articolo 3.1 " Oggetto dell'assicurazione"**

**Limitazioni ed Esclusioni**

**AVVERTENZA:** Il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa , nonché ipotesi di sospensione della stessa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, come disciplinato negli Articoli delle Condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio.

**Norme relative all'assicurazione Infortuni**

- **Articolo 3.6 "Rischi esclusi"**
- **Articolo 3.9 "Persone non assicurabili"-Limite di eta'**
- **Articolo 3.24"Limite catastrofale"**

**AVVERTENZA:** Nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate prescelte; si rammenta inoltre che può essere prevista l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell'indennizzo.

Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli delle Condizioni di Assicurazione che di seguito si riportano

**Le differenti forme di franchigia per la garanzia Invalidita' permanente da Infortunio vengono indicate al seguente articolo**

**Articolo 3.14 Franchigia per Invalidita' permanente**

**Esemplificazione dell'applicazione di scoperto e/o franchigia:**

Capitale assicurato per Invalidità permanente € 100.000  
Franchigia assoluta per il caso di invalidità permanente del 3% assoluta  
Grado di Invalidita' permanente accertato 6% (6%-3% franchigia ) 3%  
Calcolo: € 100.000 x 3% = € 3.000 importo da indennizzare

**4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio**

**Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio**

**AVVERTENZA:** Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c., come disciplinato **nell'Articolo 2.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio"** delle Condizioni Generali di Assicurazione cui si rinvia per maggior dettaglio.

**5. Aggravamento e Diminuzione del rischio**

**Aggravamento e Diminuzione del rischio**

Tutte le circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall'Assicurato. Per la disciplina delle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia agli **Articoli "2.3 Modifiche dell'assicurazione; 2.4 "Aggravamento del rischio"; 2.5 "Diminuzione del rischio"** delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**Esemplificazione:**

- **Aggravamento:**  
**Si assicura un titolare di azienda Industriale che non accede ad ambienti di lavoro e che successivamente viene a prendere parte al lavoro manuale**
- **Diminuzione:**  
**Si assicura un operaio che accede agli ambienti di lavoro con uso di macchine utensili che successivamente svolge l'attività di impiegato amministrativo senza accesso agli ambienti di lavoro**

- 6. Premi**
- Pagamento del premio**  
Il premio consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura assicurativa. Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.
- Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:**
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.
- AVVERTENZA: L'intermediario può discrezionalmente applicare sconti commerciali rispetto al premio di tariffa pur sempre entro limiti e vincoli predeterminati dall'Impresa.
- 7. Diritto di Recesso**
- Diritto di recesso alla scadenza contrattuale**  
**AVVERTENZA:** nel contratto la regolamentazione del Diritto di Recesso può variare a seconda della scelta effettuata dal Contraente/Assicurato in ordine alla durata del contratto stesso, come di seguito precisato.
- 8. Durata**
- CONTRATTO DI DURATA ANNUALE**  
Entrambe le Parti possono recedere alla scadenza indicata in polizza, inviando lettera raccomandata nei termini e con le modalità disciplinate all'**Articolo 2.7 "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione"** delle Condizioni Generali di assicurazione, cui si rinvia.
- CONTRATTO DI DURATA POLIENNALE**  
**Al solo Assicurato** è riconosciuta, ai sensi di Legge, la facoltà di recedere dal contratto alla scadenza di ogni singola annualità; mentre tale facoltà è riconosciuta ad **entrambe le Parti** solo con riferimento alla scadenza contrattuale indicata in polizza. I termini e le modalità di esercizio di tale diritto sono disciplinate nella seguente clausola che verrà riportata nel dettato di polizza: "Il sottoscritto contraente, avendo stipulato il presente contratto con la durata poliennale indicata nella Scheda di Polizza, prende atto della facoltà, concessagli ai sensi di legge, di recedere annualmente dal contratto stesso, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza di ogni annualità".
- Diritto di recesso per sinistro**  
**AVVERTENZA:** Le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro, come di seguito precisato. Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Art. 3 del D.lgs 6 Settembre 2005, n. 206, ha la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è prevista per l'Impresa. Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia all'**Articolo "2.6 Recesso in caso di sinistro"** di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio.
- 9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto**
- Prescrizione dei Diritti**  
Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
- 10. Legge applicabile al contratto**
- Legge applicabile al contratto**  
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.  
L'Impresa propone di scegliere la legislazione italiana.  
Resta comunque ferma l'applicazione di **norme imperative** del diritto italiano.
- 11. Regime Fiscale**
- Trattamento Fiscale applicabile al contratto**  
Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta:  
  
Informativa ai fini della detraibilità fiscale per gli assicurati
-

Per l'eventuale utilizzo della detrazione dall'IRPEF ai sensi della normativa fiscale vigente, segnaliamo che, a fronte del presente contratto, tale detrazione va calcolata sul premio riferibile a ciascun assicurato determinato con le seguenti modalità.

Se la copertura è prestata per il solo caso morte: la detrazione dall'IRPEF è calcolata sul 100% del corrispondente premio.

Se la copertura è prestata anche o solo per il caso di Invalidità permanente, la detrazione dall'IRPEF per tale garanzia è calcolata:  
-sul 100% del corrispondente premio, se la garanzia è prestata con una franchigia di grado non inferiore al 5%;  
-sulla parte pari al 90% del corrispondente premio, se la garanzia è prestata con una franchigia inferiore al 5%;  
-sulla parte pari al 50% del corrispondente premio, se la garanzia è prestata con un capitale libero, anche per una sola parte, da franchigia

Ovviamente i premi corrisposti per le eventuali altre garanzie non rientrano nel calcolo della detraibilità.

---

## C Informazioni sulle Procedure Liquidative e sui reclami

---

### 12. Sinistri – liquidazione dell'indennizzo

#### Modalità e termini della denuncia

**AVVERTENZA:** Il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per la ricerca e stima del danno. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degli Articoli di cui alle **Norme relative all'assicurazione Infortuni**

#### Articolo 3.10 "Obblighi in caso di sinistro"

#### Articolo 3.11 "Criteri di indennizzabilità"

#### Articolo 3.16 "Valutazione del danno"

---

### 13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) a **Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 - Fax 02 72169145 – Indirizzo e-mail: [reclami@allianz.it](mailto:reclami@allianz.it) o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia [www.allianz.it/reclami](http://www.allianz.it/reclami).**

Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**, quali:

- **Mediazione** (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).
- **Negoziazione assistita** (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. "

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al Contraente/Assicurato stesso.

### 14. Arbitrato


#### Ricorso all'Arbitrato

In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.

**Allianz SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.**

Allianz S.p.A.

Anthony Bradshaw Simone Lazzaro

Handwritten signatures of Anthony Bradshaw and Simone Lazzaro.

## Glossario

**Contraente:** il soggetto che stipula il contratto di assicurazione;

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Associato:** l'iscritto all'Albo professionale degli Psicologi o frequentanti il tirocinio obbligatorio per l'ammissione all'esame di Stato o partecipanti al training formativo anche per il conseguimento del diploma in psicoterapia ed aderente alla Cassa di Assistenza Mutua fra gli Psicologi Italiani (CAMPI).

**Familiare:** il coniuge non legalmente separato o il convivente more uxorio (anche dello stesso sesso) ed i figli dell'Associato CAMPI e del coniuge o del convivente (anche se residenti/dimoranti in luogo diverso) fino al 26° anno di età. A riprova del rapporto familiare, ove richiesto, l'Associato dovrà produrre certificato di stato di famiglia o di residenza, ovvero autocertificazione della condizione di famiglia di fatto ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.

**Attestato di copertura:** il documento contrattuale contenente i dati della copertura assicurativa.

**Società:** l'impresa assicuratrice.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Indennizzo o Indennità:** la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

**Istituto di cura:** ogni struttura sanitaria, pubblica o privata, regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le residenze sanitarie assistenziali, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

**Ricovero:** degenza comportante pernottamento in istituto di cura.

**Day Hospital:** il ricovero in Istituto di cura che si esaurisce in giornata.

**Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

**Attività professionale:** attività che viene svolta dall'Assicurato a carattere continuativo, abituale e remunerativo o che presuppone una conoscenza tecnica particolare.

**Invalidità permanente:** la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.

**Convalescenza:** periodo che succede alla fine del ricovero o della gessatura, durante il quale si ristabilisce progressivamente la normale funzione dei vari organi ed apparati;

**Gessatura:** mezzo di contenimento applicato a titolo curativo di lesioni traumatiche, costituito da fasce gessate o altro materiale rigido immobilizzante alcune parti del corpo, inamovibile da parte dell'Assicurato e removibile solo mediante demolizione da parte di personale medico, esclusi quindi: collari, tutori e simili.

Rientrano nella definizione di apparecchi immobilizzanti: docce e valve gessate, bendaggi Desault, bendaggi in sindattilia, stecca di Zimmer e simili (solo per frattura radiologicamente accertata), ginocchiera Donjoy (solo per frattura radiologicamente accertata o per rottura completa del legamento del ginocchio), apparecchi di trazione cranica (tipo Halo). Non rientrano nella definizione invece: bendaggi, apparecchi, busti, corsetti semirigidi, apparecchi toraco/bronchiali non gessati e amovibili, bendaggi elastici adesivi (tensoplast, etc.), ortesi in genere (plantari etc.), collari di Shantz, Camp e simili.

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**AVVERTENZA:** Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione delle disciplina ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente /Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

**AVVERTENZA:** In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio a quanto indicato "in polizza" in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo/Risarcimento nonché eventuali Scoperti e Franchigie

## INDICE

1	Definizioni (Integralmente contenute nel glossario di cui alla Nota Informativa al Contraente)
2	Condizioni generali di Assicurazione
3	Norme relative all'Assicurazione Infortuni



## **1** Definizioni

Le definizioni di polizza non vengono riportate in questo documento Informativo, ma saranno presenti nella Polizza che Lei deciderà di sottoscrivere, poiché le stesse sono integralmente contenute nel Glossario di cui alla Nota Informativa al Contraente.

## **2** Condizioni di assicurazione

### **Art.2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### **Art. 2.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

### **Art. 2.3 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 2.4 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

### **Art. 2.5 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 2.6 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, la Società ha diritto di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso.

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualsivoglia altro atto della Società, non può essere interpretato come rinuncia dell'Società stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

### Art. 2.7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione (limitatamente al rapporto tra Contraente e Società)

In mancanza di disdetta spedita, da una delle Parti, mediante lettera raccomandata almeno sessanta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno e' prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

### Art. 2.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### Art. 2.9 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari nell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

## **3** Norme relative all'Assicurazione Infortuni

### Art. 3.1 - Oggetto dell'Assicurazione

Premesso che la presente assicurazione è stipulata dal Contraente per i soli Familiari (come individuati nelle "Definizioni") dei propri Associati, assicurati (in corso di validità) con la polizza collegata n. 63.378.178, la copertura è prestata per gli infortuni professionali ed extraprofessionali subiti dall'Assicurato nell'arco dell'intera giornata.

Ciascun Assicurato deve scegliere – all'atto dell'adesione alla presente polizza - una delle opzioni di capitali assicurati di seguito riportate:

- a1) Morte: euro 100.000,00 -Invalidità Permanente: euro 130.000,00
- a2) Morte: euro100.000,00-Invalidità permanente: euro 130.000,00 diaria da ricovero/conv./gesso: euro 60,00
- a3) Morte: euro 260.000,00 - Invalidità permanente: euro 300.000,00
- a4) Morte: euro 260.000,00 - Invalidità permanente: euro 300.000,00 - diaria da ricovero/conv./gesso: euro 120,00

### Art. 3.2 -Operatività della garanzia

Fermo quanto indicato all'art. "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia", la copertura, per ciascun Assicurato, decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento del contributo, versato mediante conto corrente postale, carta di credito e/o bonifico bancario anche via Internet al Contraente e da esso evidenziato nei libri amministrativi (elenco assicurati) che garantiscono la validità della copertura.

L'assicurazione termina per tutti gli Assicurati alla data di scadenza contrattuale, come risultante dall'Attestato di copertura.

### Art. 3.3 - Rischi compresi e precisazioni

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dall'Assicurato anche se derivanti da:

- colpa, imperizia, imprudenza o negligenza, anche gravi;
- atti di temerarietà, soltanto se compiuti per solidarietà umana e per legittima difesa;

- atti di terrorismo, tumulti popolari, aggressioni o altri atti violenti, a condizione che l'assicurato non vi abbia partecipato in modo volontario;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e alluvioni.

Inoltre, l'assicurazione comprende:

- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, purché l'assicurato non si trovi alla guida di mezzi di locomozione;
- l'asfissia non di origine morbosa;
- l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento di sostanze;
- le lesioni causate da improvviso contatto con sostanze corrosive;
- l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di calore o di sole o di freddo;
- le conseguenze obiettivamente constatabili di morsi e punture di animali (con esclusione delle malattie di cui certi insetti sono portatori necessari);
- le lesioni determinate da sforzi, rimanendo comunque esclusi l'infarto e le ernie non traumatiche;
- le ernie addominali da sforzo, con l'intesa che: qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile, secondo parere medico, verrà corrisposta un'indennità, a titolo di invalidità permanente, non superiore al 10% della somma assicurata per tale titolo. Qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione verrà rimessa al Collegio Medico.

#### **Art. 3.4 - Rischio volo**

La garanzia è estesa agli infortuni che l'assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati, in qualità di passeggero, esclusivamente su velivoli o elicotteri adibiti a trasporto pubblico o privato passeggeri, da chiunque eserciti. La salita e la discesa dall'aeromobile fanno parte del rischio volo.

L'assicurazione del rischio volo concessa nei limiti di cui sopra vale anche per gli atti di pirateria, sabotaggio, dirottamento, purché non conseguenti a insurrezioni o, salvo quanto previsto di seguito, a guerra anche non dichiarata.

#### **Art. 3.5 - Rischio guerra**

L'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero, in un paese sino ad allora in pace e purché tali infortuni non si verifichino nei territori della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

#### **Art. 3.6 - Rischi esclusi**

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati da:

- a) guida o uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei o di aeromobili (considerati come tali anche deltaplani, ultraleggeri e simili), salvo quanto previsto dal precedente Art. "Rischio volo", nonché la guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti; salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'assicurato avesse, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b) ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque alterazioni psichiche volontariamente procuratesi;
- c) partecipazione a delitti dolosi commessi o tentati;
- d) da imprese temerarie, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana o legittima difesa;
- e) guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali o civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche, salvo quanto stabilito all'Art. "Rischio guerra";
- f) operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche non resi necessari da infortunio;
- g) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazione di particelle atomiche.

### Art. 3.7 - Rischi sportivi

Per quanto concerne i rischi sportivi valgono le seguenti condizioni:

1. L'assicurazione vale durante la pratica di ogni disciplina sportiva svolta a titolo non professionistico, salvo quanto precisato al successivo punto 2.

L'indennizzo e' ridotto alla metà quando l'infortunio si verifichi durante:

a) la pratica di alpinismo, sci-alpinismo (oltre il terzo grado della "Scala di Monaco" senza accompagnamento di guida/portatore patentati), atletica pesante, arti marziali, lotta nelle varie forme, pugilato, equitazione, canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate, immersioni subacquee con autorespiratore (compresi i casi di embolia), guidoslitta (bob), slittino (skeleton), salto dal trampolino con sci, sci acrobatico, sci su ghiaccio fuori pista senza accompagnamento di guida/portatore/maestro di sci patentato, speleologia;

b) la partecipazione a gare organizzate o svolte sotto l'egida delle competenti Federazioni di: baseball, calcio, ciclismo, football americano, rugby, hockey, polo, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pentathlon moderno, sci a livello regionale organizzate da sci club, sports su ghiaccio, velocità su pattini a rotelle, skate-board.

2. l'assicurazione non vale comunque per gli infortuni derivanti da:

-pratica di paracadutismo e sports aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili);

-pratica a titolo professionistico di sports in genere;

-partecipazione a gare e relative prove con veicoli e natanti a motore in competizioni non di regolarità pura;

-partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo).

### Art. 3.8 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per gli infortuni professionali ed extraprofessionali se ne è stata richiesta la copertura che l'assicurato subisca nel mondo intero.

### Art. 3.9 - Persone non assicurabili – Limite di età

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da epilessia, alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività ove già diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoici.

Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni o, nel caso di sieropositività al test H.I.V., nel momento in cui questa viene diagnosticata.

Le persone con difetti fisici o con mutilazioni rilevanti sono assicurabili solo con patto speciale.

L'eventuale incasso del premio in presenza delle condizioni sopra previste non costituisce deroga; il premio medesimo verrà restituito dalla Società.

Non e' ammessa la stipulazione della polizza o il successivo inserimento in garanzia per le persone che abbiano compiuto:

- Figli: il 26° anno di età,

- Coniuge non legalmente separato/convivente more uxorio: l'80° anno di età'.

### Art. 3.10 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quello in cui l'infortunio si è verificato o da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art.1913 Cod. Civ..

L'inadempimento a tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 Cod. Civ..

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento, le cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da certificato medico.

Il contraente o l'assicurato deve altresì:

- inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni; i certificati medici devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi alla società;

- dare immediato avviso alla Società se l'infortunio ha cagionato la morte dell'assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura.

L'assicurato deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dalla società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato.

### **Art. 3.11 - Criteri di indennizzabilità**

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalla "Tabella" prescelta per la liquidazione dell'indennità spettante sono diminuite tenendo conto della invalidità preesistente.

### **Art. 3.12 - Prestazione per il caso di morte - Morte presunta**

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi –anche successivamente alla scadenza della polizza -entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata ai beneficiari designati ovvero, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato.

L'indennità per il caso di morte non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennità per morte -se superiore -e quella già pagata per invalidità permanente.

Qualora, a seguito di infortunio, il corpo dell'assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari designati ovvero, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato, il capitale previsto per il caso di morte.

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l'indennità, risulterà che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

### **Art. 3.13 - Prestazione per il caso di invalidità permanente**

L'indennità per il caso di invalidità permanente è dovuta se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza -entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennità per invalidità permanente parziale -fermi i criteri di franchigia operanti –è calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, sulla base delle percentuali previste dalla Tabella INAIL, già allegata al DPR. 30 giugno 1965, n. 1124 e viene corrisposta in conformità al precedente Art. "Criteri di indennizzabilità".

L'indennità è liquidata in contanti e non sotto forma di rendita e con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla precitata legge.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla Tabella INAIL contrattualmente operante vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella sopracitata, l'indennizzo è stabilito con riferimento ai valori della "Tabella" stessa ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

#### **Art. 3.14 - Franchigia per invalidità permanente**

La Società corrisponde l'Indennità per Invalidità permanente in base ai criteri stabiliti in Polizza e secondo le seguenti modalità:

- La Società non corrisponde alcun Indennizzo quando l'Invalidità permanente accertata è di grado pari o inferiore al 3%;
- se invece essa risulta di grado superiore alla percentuale indicata nella Scheda di Polizza, l'Indennità viene corrisposta calcolandola sulla somma assicurata in base alla percentuale eccedente tale limite.

Per le Invalidità permanenti accertate di grado superiore al 10% della totale, l'Indennità viene corrisposta in misura pari al grado accertato, senza deduzione di alcuna franchigia.

Inoltre, qualora l'invalidità permanente accertata superi il 50% della totale, verrà corrisposto, a titolo di indennizzo, il 100% del capitale assicurato.

#### **Art. 3.15 - Prestazioni per la diaria giornaliera da Ricovero, Convalescenza e Gessatura (valida quando espressamente richiamata e versato il relativo premio)**

Nel caso di Ricovero reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponderà l'importo della diaria assicurata:

- a) per ogni giorno di Ricovero e per la durata massima di 365 giorni per evento ed anno assicurativo. Il giorno di ricovero e quello di dimissione vengono considerati come unico giorno ai fini della liquidazione;
- b) per la Convalescenza successiva al ricovero, per un numero di giorni non superiori a 3 (tre) volte quello della degenza, col massimo di 180 (centottanta) giorni per evento ed anno assicurativo, sempreché in tal caso esista prescrizione del medico curante e l'Assicurato non riprenda prima la sua attività lavorativa;
- c) qualora l'infortunio abbia comportato Gessatura, la Società corrisponde inoltre l'importo della diaria assicurata per tutto il periodo della Gessatura stessa ma con una durata massima di 180 (centottanta) giorni. L'indennità di Gessatura è cumulabile con quelle di Ricovero e di Convalescenza ma, in questo caso, il periodo di Convalescenza indennizzabile non potrà eccedere il periodo di Gessatura. Il caso di Convalescenza successiva a Gessatura è indennizzabile anche in assenza di Ricovero.

Viene riconosciuta la diaria di Gessatura, indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, anche per la frattura del bacino, del femore, della colonna vertebrale, per la frattura completa della costola o frattura del cingolo scapolare (omero, clavicola, scapola) purché radiologicamente accertate in struttura sanitaria pubblica o da medico specialista ortopedico/traumatologo. Per la frattura completa di costola l'indennità è riconosciuta per un periodo non eccedente i 15 giorni, mentre alcuna indennità è riconosciuta per la frattura delle ossa nasali.

Le indennità di cui ai suddetti punti, verranno corrisposte previa esibizione della relativa probatoria documentazione e solo se ne è stata richiesta la copertura, esclusivamente per infortuni professionali ed extra professionali.

#### **Art. 3.16 - Valutazione del danno**

L'ammontare del danno è determinato direttamente dalla Società - o da un Perito da questa incaricato - con l'Assicurato o persona da lui designata. In caso di controversie di natura medico legale sull'ammontare offerto a titolo di indennizzo o sull'indennizzabilità del sinistro, fermo restando il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio composto da tre medici.

Ogni Parte nomina il proprio rappresentante, mentre il terzo sarà nominato di comune accordo da questi o dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio.

Il Collegio dei Medici definisce se ed in quale misura è dovuto l'indennizzo a norma e nei limiti delle condizioni di polizza.

Il Collegio Medico risiede nel Comune che ospita l'Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso.

#### **Art. 3.17 - Prova**

E' a carico di chi domanda l'indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di polizza.

#### **Art. 3.18 - Liquidazione dell'indennità**

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità che risulta dovuta ed entro 30 giorni provvede al pagamento.

L'indennità verrà corrisposta in Italia in euro.

#### **Art. 3.19 - Assicurazioni presso diversi assicuratori**

In deroga a quanto previsto dall'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato è esonerato dal dare avviso alla Società di eventuali altre assicurazioni contratte per il medesimo rischio.

#### **Art. 3.20 - Rinuncia al diritto di surrogazione**

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 de Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

#### **Art. 3.21 - Ininfluenza degli obblighi assicurativi di legge**

Ai fini della presente assicurazione è influente qualsiasi obbligo dovesse derivare al Contraente da leggi vigenti o future.

#### **Art. 3.22 - Regolazione del premio**

Il contraente entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza di ogni semestralità, deve comunicare alla Società le variazioni intervenute nel periodo precedente, in particolare i dati di seguito riportati relativi alle nuove adesioni:

- Nome, cognome, codice fiscale e data di nascita;
- Codice iscrizione dell'Associato assicurato con polizza n. 63.378.178 collegata;
- Opzione prescelta;

La Società emette una appendice di regolazione del premio e la differenza dovuta deve essere versata dal contraente entro 15 giorni dalla comunicazione della Società.

Il premio e' dovuto per intero per gli Assicurati che siano entrati nel rischio nel corso della prima semestralità, mentre è dovuto nella misura del 60% per gli Assicurati che siano entrati in copertura nella seconda semestralità di vigenza del contratto.

### **Art. 3.23 - Anticipi**

L'Assicurato, qualora non siano sorte contestazioni sull'operatività della garanzia, può richiedere un anticipo sul pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente; trascorsi 90 giorni dalla guarigione clinica e se la presunta percentuale di invalidità stimata dalla Società in base alla documentazione acquisita sia superiore al 25%, viene corrisposto all'Assicurato un anticipo pari al 50% di quello che spetterebbe in base al presumibile calcolo dell'indennizzo definitivo.

### **Art. 3.24 - Limite catastrofale**

Resta convenuto che in caso di evento:

- che colpisca più Assicurati con la Società, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà superare complessivamente la somma di euro 15.000.000,00;
- qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano detto limite, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.

### **Art. 3.25 – Danni estetici**

Si conviene che in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, con conseguenze di carattere estetico, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà, fino ad un massimo di Euro 8.000,00 (ottomila/00) per evento, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate, entro due anni dall'evento, allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica.

### **Art. 3.26 – Recovery Hope**

La Società riconosce a favore del Beneficiario (che sarà rappresentato come meglio definito in seguito) il pagamento di un indennizzo, alternativo e sostitutivo di quelli previsti in polizza, secondo il massimale e le modalità qui di seguito definite:

- 1) L'ammontare dell'indennizzo per Recovery Hope è pari alla indennità assicurata per il caso di morte stabilita in polizza. La Società verserà al Beneficiario l'indennizzo per Recovery Hope al verificarsi delle condizioni in seguito definite.
- 2) Potrà essere esercitata la richiesta di pagamento di indennizzo per Recovery Hope (I) se il Beneficiario sarà rimasto in coma per un periodo continuativo e ininterrotto di 180 giorni, (II) se sarà stata data comunicazione alla Società, per iscritto e secondo le stesse modalità per la denuncia, sia dell'inizio dello stato di coma, sia dell'avvenuto superamento del periodo di 180 giorni continuativi e ininterrotti; in entrambi i casi tale comunicazione dovrà essere fatta alla Società, a pena di decadenza, entro dieci giorni, rispettivamente dalla data di inizio del coma e dalla data di superamento di 180 giorni di coma, (III) se sarà stata fornita alla Società la documentazione da questa richiesta su tale stato.
- 3) La domanda di pagamento dell'indennizzo Recovery Hope deve essere presentata dal curatore o tutore provvisorio o definitivo nominato corredata dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente in copia autentica, sia della nomina del curatore o tutore, sia del provvedimento che dovrà autorizzare il pagamento dell'indennizzo Recovery Hope con le modalità e gli effetti previsti in questo allegato, ivi compresi quelli qui di seguito specificati.
- 4) A partire dalla data di pagamento dell'indennizzo Recovery Hope, la copertura assicurativa a favore del Beneficiario cesserà e quindi la Società null'altro sarà tenuta a corrispondere a detto Beneficiario né per morte né per invalidità permanente, salvo il verificarsi delle condizioni indicate nel paragrafo che segue.
- 5) Nella ipotesi in cui entro 730 giorni dalla data di pagamento dell'indennizzo Recovery Hope il Beneficiario esca totalmente dal coma, la Società, a richiesta del Beneficiario, direttamente, o a richiesta del tutore o curatore (purché debitamente autorizzati - tutore o curatore - con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente), effettuerà il pagamento di un indennizzo integrativo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo già corrisposto, sino ad un massimo di € 50.000,00 (cinquantamila). Tale pagamento sarà effettuato dopo che la ripresa dal coma abbia proseguito in modo continuativo ed ininterrotto per almeno 30 (trenta) giorni e a condizione che alla Società sia stata fornita la documentazione richiesta



### Art. 3.27 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Società di brokeraggio B.I.A. Srl - Brokeraggio Italiano Assicurativo, Viale Carso 12 00195 Roma – tel. +39 06 37351000 – 06 36 11 940 – Fax +39 06 36 10 351 - email: [info@biabrokers.com](mailto:info@biabrokers.com), e di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti, per conto del Contraente, dalla precitata società di brokeraggio.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il relativo pagamento verrà effettuato dalla contraente al Broker, che provvederà al versamento alla Società; resta, pertanto, intesa l'efficacia liberatoria, anche ai termini dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal contraente e, parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.

### Art. 3.28 – Opzioni e Premi

Il premio annuo – comprensivo di imposta - minimo a deposito viene stabilito in euro 7.500,00, soggetto a regolazione sulla base dei parametri di seguito riportati per ciascun Assicurato:

#### Figli (fino al 26° anno di età):

- a1) per i capitali: MORTE euro 100.000,00/ I.P. euro 130.000,00
  - Premio annuo lordo euro 81,00
- a2) per i capitali: MORTE euro 100.000,00/ I.P. euro 130.000,00/ DIARIA euro 60,00
  - Premio annuo lordo: euro 147,00
- a3) per i capitali: MORTE euro 260.000,00/ I.P. euro 300.000,00
  - Premio annuo lordo euro 190,00
- a4) per i capitali: MORTE euro 260.000,00/ I.P. euro 300.000,00/ DIARIA euro 120,00
  - Premio annuo lordo: euro 314,00

#### Coniuge non legalmente separato/convivente more uxorio:

- a1) per i capitali: MORTE euro 100.000,00/ I.P. euro 130.000,00:
  - Premio annuo lordo: euro 97,00
- a2) per i capitali: MORTE euro 100.000,00/ I.P. euro 130.000,00/ DIARIA euro 60,00
  - Premio annuo lordo: euro 176,00
- a3) per i capitali: MORTE euro 260.000,00/ I. P. euro 300.000,00
  - Premio annuo lordo: euro 228,00
- a4) per i capitali: MORTE euro 260.000,00/ I. P. euro 300.000,00/DIARIA euro 120,00
  - Premio annuo lordo: euro 377,00

Il premio di rinnovo annuale della copertura, dovuto al 31.10. di ogni anno, è pari al 100% dell'importo risultante dall'applicazione dei parametri del premio stesso a tutti gli Assicurati garantiti a tale data, salvo le disdette validamente notificate dagli Assicurati stessi, ma esso viene provvisoriamente anticipato nell'importo di premio indicato al successivo Art. "Opzioni e Premi" - e, una volta effettuati tutti i conteggi viene regolato, in via straordinaria, alla data del 31/12 di ogni anno, calcolando quanto dovuto per tutti gli Assicurati garantiti a tale data.